

IL FRIULI

Adelante; si pueret (MANZ.)

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI per Udine e Provincia anticipato A. L. 36, e per fuori-tranco sino ai confini A. L. 48 all'anno — semestrale e trimestrale in proporzione. — Prezzo delle inserzioni di 20 C. mi per linea, e le linee si contano per decime. — Un numero separato si paga 40 C. mi. — Non si fa luogo a reclami per mancante scatti o giorni dalla pubblicazione del Numero che si vuol reclamare. — Lettere e pacchi non si ricevono se non franchi di spesa. — Si pubblica ogni giorno, eccettuati i festivi. — L'indirizzo è alla Redazione del giornale IL FRIULI.

RIVISTA DEI GIORNALI

Il Risorgimento così rende conto delle interpellazioni fatte nel Senato sardo sulle differenze colla Corte di Roma:

L'ordine del giorno puro e semplice fu oggi adottato dal Senato sulle interpellazioni del senatore De la Tour al ministero intorno alle negoziazioni con la Corte di Roma.

L'interpellazione muoveva da un rispettabile membro della minoranza pel voto della legge del 9 aprile, ed era sostenuta da un altro membro di essa, il senatore Luigi di Collegno. Se si ci fosse annunciata una interpellazione di un senatore favorevole a quel che dal 9 aprile è divenuto legge, nessun dubbio che la si sarebbe aggirata nei limiti di ciò che la legge istessa ha posto nei poteri del governo; ma promossa da La Tour, sostenuta da Collegno (Luigi), ci lasciava in dubbio, se gli onorevoli oppositori fossero per mostrare la giustizia insieme e il talento parlamentare di non più mettere in dubbio quel che ormai è verità legale, e combattere il governo sul terreno che la legge gli ha fatto; ovvero se andavano a sacrificare ogni altra considerazione agli impulsi del loro zelo. Dichiarano di esserci portati alla seduta di oggi a solo oggetto di conoscere quale fra le due vie avrebbero scelta.

Essi hanno scelta la seconda; e se altre prove mancassero, basterebbe questa a giustificare che lo zelo degli oppositori di buona fede della legge del 9 aprile non è abbastanza severo di preoccupazioni e circondato di lumi. Censurare la condotta del governo, perchè dopo la legge non ha negoziato come se la legge non fosse, è assicurargli una troppo facile vittoria, principalmente innanzi gli autori della legge stessa. Una manifestazione di questa natura può essere lo sfogo di cuori agitati da timori religiosi o politici, può essere tattica di partiti interessati a produrre qualche scandalo, ma non può essere mezzo a condurre altra soluzione che non sia quella di un ordine del giorno puro e semplice.

Noi non abbiamo bisogno di assicurare i nostri lettori, che le agitazioni di una coscienza contrastata e i timori politici determinarono alla interpellanza non meno il Collegno che l'onorevole De la Tour. Tutti conoscono il nobile carattere del distinto maresciallo, e se vi è chi ne dubita, legga pure le parole da lui pronunziate oggi al Senato. Crediamo fermamente che nessuno nelle due Camere vuole scandali di tempestose discussioni, e se qualcuno li brama da fuori ha dovuto restare crudelmente deluso nella seduta di oggi, in cui la parte men nobile non è quella certamente del numeroso auditorio che assisteva alla tornata.

L'onorevole De la Tour, il senatore Luigi Collegno non sono convinti della giustizia della legge del 9 aprile contro cui votarono. Le parole da loro oggi pronunziate rivelano il segreto lavoro che si è fatto nelle loro menti. Come tutti gli uomini di uno zelo troppo ardente per ammettere contraddizione, essi vedono lucidamente la giustizia del proprio assunto, ed avendo molta stima della capacità degli uomini, che sono al potere non sanno risolverli a credere che quei possano vederla altrimenti; ripensando quindi alle ragioni che hanno potuto determinare la legge del 9 aprile facilmente si inducono ad immaginare una pressione di circostanze dalla quale, a creder loro, il governo debba emanciparsi tostochè altre imponenti circostanze il permettano, e più se il consigliano.

Quindi la natura degli argomenti dei due oratori: la riproduzione della fede nei trattati, del diritto delle genti, del bisogno di una sanzione pontificia; il quadro dei pericoli di una più lunga dissidenza con la Corte romana, e persino l'autorità dei giornali del Regno Unito della Gran Bretagna.

Tre volte ha preso la parola il De la Tour, una volta il Collegno, due il ministro Siccaldi.

Nella prima interpellanza il senatore De la Tour doleva della confusione prodotta dal processo Frasson, della invadenza data all'onorevole Pinelli di domandare la traduzione della sede di Torino; voleva una nuova missione romana con nuove illustri istruzioni, poiché il na-

zio gli aveva dette che con poche modificazioni il Papa avrebbe riconosciuto la legge del 9 aprile; e ricordando, che noi siamo un sol quarantesimo di tutta la cattolicità accennava al caos che avrebbe prodotto la nostra insubordinazione alla Curia romana, se fosse imitata dagli altri cattolici.

Avrebbe il governo potuto rispondere che noi fummo tardi ed ultimi imitatori degli altri cattolici, e che vi è da maravigliare dell'ostinazione della corte di Roma a sostenere una legislazione eccezionale di privilegi per tutto aboliti, in questo povero quarantesimo di cattolicità. Ma Siccaldi non pensò dover rilevare alcuna guanto e correre a facili vittorie fuori il terreno della legge. Sapiente moderazione di esemplare ministro! Egli con la nota chiarezza di idee e di parole preferì di informare la Camera dell'andamento dei negoziati. Disse come la inopportuna pubblicità data in Roma prima, e poi qui, alle note tra le due corti allentò le prime trattative; testimonianza del sincero intendimento del governo a negoziare — la scelta dello eminente cittadino al quale affidava l'ultima missione; prova delle esitazioni della cancelleria Romana — il non aver voluto nemmeno riconoscerne le credenziali!

Il senatore di Collegno è quel terribile logico che sanno i nostri lettori, che ricordano la discussione della legge del 9 aprile al Senato; egli ha combattuto il governo nell'interesse dell'ordine. Dell'ordine? Sarebbe mai disordine la esecuzione delle leggi sancite dai poteri dello Stato, ordine lo spregio in cui pensò tenerle qualche scongiato? Né l'uno, né l'altro. Il senatore di Collegno pone l'ordine e la libertà come la scuola delle serate di S. Pietroburgo nell'interno dell'uomo; noi già udiamo alcuni dottori di quella scuola lodare le delizie dell'uomo libero stretto in catene (testualmente). Oggi abbiamo udito che l'ordine pubblico, l'ordine sociale, quell'ordine al quale è preposto il governo, consiste nella tranquillità delle coscienze; facile modo invece di invertire le responsabilità e di sottomettere l'autorità civile a tutto l'arbitrio della ecclesiastica, se questa è in diritto di turbarla, e l'altra deve cedere sempre e in tutto per disarmarla con le sue umiliazioni. Quando si ragiona in tal modo si cade facilmente nelle strane dispute teologiche del basso impero, di cui pareva singolarmente al senatore di veder minacciato il Piemonte; ma non è dalle leggi positive e dalla filosofia di Siccaldi che verrà mai quel pericolo al nostro paese.

Invocando l'autorità dei giornali del Regno Unito che sostennero la corte di Roma contro il governo piemontese non avrebbe poi dovuto obliare l'onorevole senatore che quei giornali sono gli stessi che nel 1815 sostennero nel regno dei Paesi Bassi l'interesse protestante contro i cattolici del Belgio; nel 1824 l'inquisizione cattolica di Spagna contro la costituzione di Cadice; nel 1827 la religione musulmana di Costantinopoli contro l'emancipazione dei Greci; che subordinarono sempre l'interesse religioso alla causa della reazione in politica, e che testè ancora han cambiato linguaggio sulle cose del Piemonte dopo che la follia delle nuove chiese vescovili d'Inghilterra ha minacciato i privilegi dell'alto clero anglicano.

Al senatore De la Tour che enumerava insistendo le rovine delle nazioni prodotte dalle dissidenze con Roma ci dispensiamo di ricordare che le rivoluzioni inglese e germanica da lui citate ebbero fomento dall'ostinazione di Roma a voler percepire in Inghilterra sei volte più d'imposte che non esigeva lo Stato, e a sostenere il commercio delle indulgenze in Alemagna. Dio ha giudicato gli uomini di quei secoli, e giudicherà noi, coi suoi precetti evangelici della indipendenza, dell'autorità civile, del patriottismo di Cesare, e del regno dell'altro mondo; e la coscienza dei violatori della legge politica potrà essere scusa e non disculpa ai loro atti. La giustizia umana non può scendere in essa, come giustamente replicava il ministro Siccaldi al senatore interpellante, che intendeva a giustificare i trascorsi di un uomo, che ci dispensiamo dal nominare, or che esula proscritto dalla sentenza del magistrato.

Il numeroso pubblico che ha assistito dalle ringhiere

non turbò mai col menomo segno di disapprovazione la libertà morale degli interpellanti, e si astenne anche dagli applausi al ministro della giustizia. Noi gli tributiamo le più sentite lodi del prudente contegno; che mostra ancora una volta quanto il Popolo subalpino è alieno da ogni ebbrezza politica, e come le belle manifestazioni di rispettoso entusiasmo fatte al principe nella seduta reale, lungi dal riferirsi all'uno o all'altro atto dell'attuale amministrazione, erano la espansione legittima dei sentimenti di amore e di gratitudine che il giovane re ha saputo ispirare nel cuore di tutti i suoi Popoli.

ITALIA

N. 2503 L. L.

I. R. LUOGOTENENZA DI LOMBARDIA NOTIFICAZIONE

I Ministeri della Guerra e dell'Interno hanno ordinato che per la leva 1850 sia accordata l'esenzione dal servizio militare, mediante pagamento della tassa di 700 fiorini, soltanto a quei Coscritti che dall'I. R. Comando Militare del Regno Lombardo-Veneto e dall'I. R. Luogotenenza rispettiva saranno concordemente riconosciuti meritevoli di questo beneficio per circostanze di famiglia e per rapporti economici; ritenuto come inappellabile il giudicato delle predette due Autorità.

I Coscritti che intendessero d'invocare questo beneficio dovranno fare analoga dichiarazione alla Commissione Provinciale di assento, e contemporaneamente rassegnare la documentata petizione all'I. R. Delegazione Provinciale.

Quei Coscritti poi, le cui istanze fossero state prese in benigna considerazione, dovranno entro tre giorni dall'intimazione dell'accordato beneficio versare nella più vicina Cassa di Guerra la tassa prescritta.

Che se taluno dei grazianti per motivi degni di riguardo invocasse una dilazione al pagamento, e questa gli venisse accordata dall'I. R. Comando Militare del Regno Lombardo-Veneto e dalla Luogotenenza, esso è diffidato che, scaduta inutilmente la concessa proroga, avrà egli perduto il diritto al beneficio, e dovrà raggiungere senz'altro il Reggimento a cui sarà stato destinato.

Pendenti le trattative sulle presentate domande i Coscritti saranno rilasciati in permesso temporario, salvo quelle garanzie che fossero del caso.

Il beneficio non potrà essere accordato ai refrattarii ed a quegli individui, che per altri titoli, eccettuata la mancanza di passaporto, vennero arruolati forzatamente.

Siccome per la Legge 25 dicembre 1849 la facoltà di esimersi, col pagamento della tassa di 700 fiorini, dal servizio militare, cessa in caso di guerra, così verificandosi questo caso mediante la pubblicazione di analogo Proclama, non potranno più accettarsi i ricorsi, né pagarsi le tasse. Ma anche in questo caso saranno prese in considerazione le domande dei Militari in servizio attivo appoggiate dalla più urgente necessità della presenza loro in famiglia, le quali verranno inoltrate al Ministero della Guerra.

Nel caso che l'I. R. Comando Militare del Regno Lombardo-Veneto e l'I. R. Luogotenenza non fossero d'accordo sull'ammissibilità al beneficio chiesto dai Coscritti, dovranno essere rassegnate le istanze al Ministero dell'Interno, che le inoltrerà a quella della Guerra.

Ciò si deduce a pubblica notizia per opportuna norma e per la debita osservanza.

Milano, 5 dicembre 1850.

L. I. R. Luogotenente, Tenente-Maresciallo
Principe CARLO DI SCHWARZENBERG.

— Dal *Bullettino litografato tedesco* milanese rileviamo che la *Gazzetta ufficiale di Milano* è stata affittata per il nuovo venturo anno al sig. Baraldi, veronese, il redattore attuale della *Gazz. Universale*. (Com. Ital.)

Costo 28 novembre. Con avviso d'oggi l'I. R. Delegazione provinciale, veduto che la quota incumbente alla provincia di Como nel prestito di lire 281.108 per ciascuno dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, e non ritenendo possibile di ricorrere ad altre fonti pel soddisfacimento delle medesime, di sua scienza ha deciso che sia d'imprescindibile necessità di chiamare ad effettuare il pagamento il censo fondiario, attivando una straordinaria sovrapposta di centesimi tre per ogni scudo d'estimo, salvo il conguaglio nelle successive rate che si dovessero attivare sull'estimo in caso di prestito forzato. I suddetti tre centesimi si verseranno in danaro sovrante pel giorno 14 dicembre. (E. della Borsa.)

il Comitato della Dieta disciolta. La *Gronaca tedesca* che suol essere ben informata scrive: « In un paio di giorni finalmente, se tutti i segni non ingannano, la commedia di comitato del sig. Schoder celebrerà il suo quinto Atto. Tutte le miche ardono. Il conflitto è inevitabile. Il Comitato è deciso di non cedere che alla forza; il governo di farne uso. »

FRANCIA

Parigi 30 novembre. Ogni giorno, in una situazione agitata come la presente, reca la sua preoccupazione. Ieri, come era naturale a prevedersi, la principale questione a risolvere nell'Assemblea era quella relativa alla proposta Grélon, cioè se la principale questione della legge d'esilio per le famiglie di Borbone troverebbe il suo posto fra i lavori dell'Assemblea; o se fosse aggiornata ad un termine più o meno lontano. All'aprirsi della tornata sapevasi bene che si sarebbe fatta una mozione concertata fra i principali membri della maggioranza, e che per questo, malgrado la decisione recente, aveva molta probabilità di riuscire.

Il signor Casimir Périer, figlio di colui che fu ministro di Luigi Filippo, prese per il primo la parola su questo argomento. La maggioranza accolse con piacere la sua sospirata opposizione alla tribuna. Egli dichiarò che dopo i mature riflessioni, e dopo di essersi posto d'accordo coi membri più rispettabili dell'Assemblea, egli proponeva l'aggiornamento della proposta intorno all'abrogazione della legge di bando che pesa sopra i Borboni. Egli avvalorava la sua opinione colla considerazione della gravità degli avvenimenti esterni, e coll'opportunità d'una discussione delicata come quella. I rappresentanti della sinistra accolsero sorridendo la futilità di questi ragionamenti. Ma il Grélon, non consentendo a darsi per vinto, salì alla tribuna per invocare la decisione sovrana, che era stata resa giorni sono. Egli credeva essere al termine dei suoi voti, quando gli annunciarono che la sua proposta era allontanata. A lui seppero male, come lo disse, che questa opposizione fosse fatta dal suo amico Périer, ed invocò il suo diritto d'iniziativa soppresso. Allora egli parlò dei tanti illustri esiliati, e la sua voce commossa presentò per la prima volta l'orleanismo sotto un calore patetico e sentimentale. Il presidente propose poscia di votare, per il ritiro della proposta, ma sulle nuove istanze del Grélon, si propose di iscriverla all'ordine del giorno del 4 marzo. E questo aggiornamento fu adottato. La sinistra votò contro questa adozione. I legitimisti e gli orleanisti hanno riuscito così a mantenere una legge che proscrive da Francia i membri della famiglia primogenita e cadetta dei Borboni. Dinanzi ai realisti che hanno mantenuto le leggi di esilio per i membri delle famiglie reali, il vedere i repubblicani che hanno votato per l'abrogazione di questa legge, è stato uno spettacolo sorprendente. E ciò manifesta gli sforzi che essi fanno per rendere alla Repubblica i veri sentimenti che dovranno guidarla, i sentimenti di giustizia, di generosità, di conciliazione. (Com. it.)

Il partito così detto della *Chiesa* in materia di pubblica istruzione non è mai soddisfatto di quello che ha conquistato in Francia dopo il 1849; esso mostra già il suo malcontento sul perché nella composizione seconda la nuova legge della sezione del consiglio superiore che nomina gli ispettori generali, il membro prima eletto è stato M. Dabois che rappresenta i principii di M. Cousin e la scuola universalista.

In un'adunata del 29 novembre della riunione legitimista, in via Rivoli, M. Berryer ha procurato di far approvare dal suo partito la conclusione del lavoro della commissione parlamentare della quale aveva fatto parte, ma il sig. Randon ha sostenuto che la determinazione motivata dell'Assemblea non era un freno sufficiente per impedire l'Eliseo d'impegnare la Francia in una lotta se lo volesse, e che quindi il meglio a fare era di votare contro la domanda del credito corrispondente. Il sig. Berryer ha replicato che in presenza di pericoli gravi e imminenti, il paese non poteva restare disarmato; e quindi i legitimisti probabilmente voteranno secondo la loro usanza in due campi, quello di Wiesbaden, e quello che intende congiungere allo interesse dinastico, l'interesse della Francia.

Taluni membri della dritta atterriti dalla interpretazione che si dà alla legge sulla stampa in quanto alla firma, preparano delle animazioni per fissare la legislazione in un modo più largo e liberale. Essi vorrebbero che i processi fossero diretti contro l'autore degli articoli, e contro il gerente, e non contro tutti e due allo stesso tempo.

Si attribuisce al signor di Falloux di aver detto in occasione dell'adunanza legitimista questa parola, che non dovrebbe essere gradita in via delle *Pyramides*: « Puntosto bonapartista che orleanista! » (Corr. dell'Indip.)

Disce il tribunale di polizia correzionale condannò il 26 novembre a 200 franchi di ammenda otto giornali, i gerenti di essi sono per la legge del 31 maggio privati dei loro diritti elettorali; tra questi è il signor Armand direttore del *Débat*.

2 die. Il *Peuple di Dijon* è stato assolto dall'accusa di aver offeso Haynau. L'Assemblea legislativa ha confermato l'elezione di Duvergier d'Auranne. La sinistra disenta una proposta sur un'amnistia generale. Il *Morning Post* crede imminente la persecuzione giudiziaria di Wiseman a motivo della pubblicata indulgenza.

INGHILTERRA

Leggesi nel *Morning Post* del 30 nov.:

Le dilazioni derivate dall'interpretazione, e dall'applica-

zione degli atti del Parlamento che non si usarono da un certo tempo in qua sono per l'aggressore una specie di vittoria.

Egli è perciò che noi abbiamo parecchie volte già impegnato il paese ed il governo a non fidarsi esclusivamente al vigore delle antiche leggi, ed a chiedere al Parlamento nuove misure che rispondano alle attuali circostanze. Questi poteri, è vero, non possono venire domandati prima che s'apra la sessione parlamentare, ma noi non vediamo perché non ci serviremo fino a quel giorno di ciò che abbiamo sotto mano: le disposizioni dell'atto di Giorgio IV sono dunque pienamente in vigore; il delitto evvi chiaramente e semplicemente esposto, la pena perfettamente stabilita, come pure il modo di procedere, e sebbene sia necessario che nuove disposizioni vengano a regolare i rapporti della sede papale e dei suoi sudditi con questo paese, il suo sovrano e la sua chiesa, noi non dobbiamo continuare a riscaldare il nemico nostro nel nostro seno, ed a permettergli di metter radici, e invigorirsi nel nostro proprio terreno.

Il *Daily News* del 30 nov. rimprovera aspramente il *Times* d'aver indecentemente attaccata la regina Vittoria ed il principe Alberto all'occasione del ricevimento fatto da essi al generale Radowitz. Il generale risiede presso d'Erft in vicinanza della famiglia granduca di Sassonia Coburgo-Gotha, con cui è strettamente unito.

E quindi naturalissimo che la regina ed il principe Alberto facciano accoglienza ad un uomo che può dar loro notizie dei loro parenti. I legami d'amicizia tra le famiglie reali d'Inghilterra e di Prussia sono d'altronde noti, ed è sconsigliabile cosa voler prescrivere alla regina Vittoria che debba o non debba ricevere.

Il *Globe* riferisce che il principale argomento che attrae la pubblica attenzione al capo di Buona Speranza è la compilazione del nuovo statuto di quella colonia, di cui si comincierà l'esame ai membri effettivi del consiglio legislativo e a quattro membri dimissionari del medesimo, eletti popolarmente. Pare che le basi della nuova costituzione saranno le seguenti: 1) Il futuro governo verrà affidato ad un governatore, ad un consiglio legislativo e a un'assemblea eletta dagli abitanti, che avrà per nome *Parlamento del Capo di Buona Speranza*; 2) Il Parlamento sarà investito di tutti i poteri legislativi riguardanti tutti gli affari interni e la politica domestica della colonia; 3) La regina, sia immediatamente nella persona sua propria ovvero in quella del governatore, suo rappresentante, e le due Camere del Parlamento saranno sovrane nella colonia, come la regina e le Camere del Parlamento imperiale lo sono nella Gran Bretagna.

La questione della schiavitù tiene sempre sospesa sull'Unione la minaccia di nuove turbolenze e sarà senza dubbio l'oggetto di nuove discussioni nel senso del Congresso. Gli abolizionisti e i deputati del mezzogiorno si esprimono in proposito senza ritegno e con grande animosità. Il *New York Herald* contiene un articolo diffuso sulla prossima elezione presidenziale e nomina i seguenti candidati: generale Cass, sig. Buchanan, generale Houston, sig. Clay, sig. Webster, generale Scott e sig. Fillmore, attualmente in carica. I whigs hanno eletto una maggioranza dei membri del Congresso e della legislatura.

Quasi tutti i ministri si trovano a Washington onde preparare i loro rapporti per la prossima sessione. Si crede che il messaggio del presidente Fillmore sarà energico ed esplicito.

Il *Morning-Advertiser* asserisce che i ministri presenteranno nell'imminente sessione un bill per l'abolizione della gerarchia cattolica in Irlanda.

L'intonizzazione del cardinale Wiseman avrà luogo fra due giorni nella nuova cattedrale cattolica-romana di S. Giorgio. Si farà però colla minor pubblicità possibile.

TURCHIA

Ne' giorni scorsi correva la voce che gl'insorti di Mostar avessero diviso di recarsi a Buna, residenza del visire dell'Erzegovina, coll'idea di incendiarla, e battere quel raia che trovavasi a guardia del visire. Tale divisamento non venne effettuato, giacché tutti non erano unanimi in tale impresa. A Rustanbeg, figlio del visire, che si trova a Mostar, gl'insorti hanno prese le munizioni. Avvontato il padre notizia, scelse immediatamente fra i raia cinquanta de' più fidi e gli riuscì di far pervenire a suo figlio 1000 e più oke di munizioni da guerra.

Nel giorno 25 novembre parti da Buna Rustanbeg, figlio del visire, dirigendosi a Stolaz, onde ivi raccogliere tutti i raia atti all'armi, e muoversi contro Mostar. Ciò per altro non gli venne fatto di ottenere, mentre i raia, ingannati altre volte, dubitano di qualche tradimento.

CASTELNUOVO 26 novembre. Questa mattina di buon ora il nuovo governatore della Bosnia col seguito della truppa, e con una parte del bagaglio è partito alla volta di Zabi nell'Erzegovina.

Il movimento e la partenza delle truppe turche seguì in piena regola. Le truppe turche durante la loro fermata nei villaggi Golvize e Svigne della Sutorina non diedero motivo a lagni da parte di questi abitanti, tutti cristiani di religione, e tutto ciò, di che abbisognavano pel sostentamento, fu da essi puntualmente pagato in contanti. (O. D.)

ULTIME NOTIZIE.

GERMANIA. — Un giornale tedesco crede di poter completare nel seguente modo le notizie riguardanti le conferenze di Olmütz. Ei dice, che non avrà più luogo la progettata pacificazione dell'Holstein e dello Schleswig mediante truppe federali. S'annunciano un commissario austriaco, un prussiano ed uno dei due Durati, per preparare la pace. Base di questa sarà il ristabilimento dell'autorità del re sul paese, rimanendo l'Holstein, per parte della Confederazione germanica, mentre lo Schleswig, senza essere incorporato col regno di Danimarca, rimane nelle stesse relazioni di prima coll'Holstein. Tutto il resto della questione verrà regolato nelle conferenze libere. Nel caso che la luogotenenza dei ducati rifiuti di acconsentire alle proposte condizioni, un esercito austriaco, non in nome della Confederazione, ma dell'Austria e della Prussia, occuperà l'Holstein. Dall'Assia si ritireranno i Federali e Prussiani, lasciando che l'Elettore s'intenda colle sue Camere; che se intendersi non potesse, l'Elettore medesimo chiamerebbe delle truppe austriache, come fece il Baden domandando truppe prussiane; e quindi un commissario prussiano ed uno austriaco intraprenderebbero la mediazione. Resta però tuttavia qualcosa d'indeterminato circa all'ingresso delle truppe, che dovrebbero occupare il paese. Circa alla Costituzione germanica venne stipulata non piena parità fra l'Austria e la Prussia. Nelle conferenze libere si formerà un organo centrale colle 47 voci della Dieta ristretta e si rivelerà l'atto federale. Il potere esecutivo nella Confederazione futura apparterrà esclusivamente all'Austria ed alla Prussia; l'Austria fa dipendere tale stipulazione dall'assenso degli altri Stati tedeschi, i quali potrebbero anche opporvisi. L'Austria si riserva di dichiarare con quali parti dei suoi Stati entrerà nella Dieta. Non ci sarà una rappresentanza del Popolo tedesco presso la Dieta federale. E concesso il diritto della libera unione, in rapporto all'Art. XI del patto federale, riservata l'approvazione del potere centrale. Le libere conferenze, alle quali saranno rappresentati tutti gli Stati tedeschi, si apriranno durante il corrente dicembre a Dresda. Le due annate, tanto la prussiana, come la federale, rimarranno frattanto mobilitate. Durante tutto questo tempo rimane sospesa l'azione della Dieta federale. — Da tutto questo apparirebbe, che ad Olmütz si sono tolte le difficoltà, che rendevano possibile un'imminente rottura, lasciando però sussistere le altre, che devono sciogliersi nelle libere conferenze, nelle quali, oltre alla Prussia ed all'Austria, dovranno dire qualcosa anche gli altri Stati, specialmente i medii, che s'interessano meno alla parità delle due grandi potenze, che non di conservare una posizione alquanto indipendente in mezzo ad esse. Frattanto recano da Eisenach, che le truppe prussiane, ad onta delle prospettive di pace continuano a marciare verso l'Assia; mentre nel Württemberg pure si continuano le disposizioni guerresche. In Prussia, se stiamo a qualche foglio, sarebbe sospeso l'armamento della *Lancetier*, qualche altro invece pretende, ch'esso seguiti come prima. Il foglio ministeriale prussiano, la *Riforma tedesca*, dice, che l'invito alle conferenze libere di Dresda, dove deve decidersi la questione principale della Germania, si farà in comune dall'Austria e dalla Prussia. Quel giornale, rispondendo alle accuse d'un foglio dell'opposizione, dice, che Mantuffel non ha fatto alcuna concessione, ma che piuttosto ne furono fatte a lui. Circa alla dimissione di Landenberg, chi dice, ch'essa sia accettata, chi no; cosicché anche da questo lato rimane oscurità. Il governo prussiano spera, che prima della riconvocazione delle Camere ci potrà porgero ad esse un risultato positivo; cosa del resto assai difficile, che non è presumibile di veder terminare le trattative per il 3 gennaio. Ma forse, che le Camere subiranno una nuova proroga, in pena di aver voluto influire possentemente sulla politica del potere esecutivo, il quale in Prussia non ha ancora le abitudini di quello dell'Inghilterra.

Stoccarda 4 dicembre. La convocazione dei soldati in permesso e la compra di cavalli sono state sospese.

FRANCIA. — Parigi 5 dicembre. Leggesi nella *Patrie*: Giusta il parere di vari rappresentanti, la discussione relativa al credito di 8.400.000 fr. domandato dal ministro della guerra, sarebbe aggiornata. Le notizie soddisfacenti che si ricevono dall'Alemagna, e la probabilità d'un aggiustamento fra la Prussia e l'Austria, darebbero motivo a quest'aggiornamento.

4 dicembre. Arlineourt è condannato. Il *Constitutionnel* contraddice alla voce, che a motivo delle notizie pacifiche arrivanti dalla Germania l'accordamento del credito per gli armamenti non avrebbe luogo. Nella Commissione d'iniziativa parlamentare la maggioranza sta per la revisione della legge elettorale. L'ambasciatore francese ha fatto a Lord Palmerston rimozianze nell'interesse del Papismo. La Commissione autorizza a perseguire giuridicamente Myot.

Non sappiamo, se la notizia, che si sospendeva in Francia l'armamento, in conseguenza delle aspettative pacifiche in Germania, sia positiva. Solo possiamo vedere, che i capi della maggioranza dell'Assemblea, e la stampa che li rappresenta, si danno gran cura, contro il detto di Luigi Bonaparte, che egli solo dispone dell'armata, che invece la questione attuale è tutta nelle attribuzioni della maggioranza nell'Assemblea. Ecco adunque una nuova cagione di dissidi fra i bonapartisti e gli altri partiti monarchici.

Madrid 28 novembre. Il ministro di finanza, Murillo, chiede la sua dimissione. Il sig. Mou è qui chiamato in via telegrafica.

APPENDICE.

ORDINAMENTO DEI COMUNI NELLO STATO PONTIFICIO

GIACOMO, della Santa Romana Chiesa Cardinale
ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX.
Pro-Segretario di Stato, ecc.

La Santità di Nostro Signore, incendo all'articolo 4 del suo Motuproprio 12 settembre 1849, ci ha ordinato di pubblicare, siccome noi nel Sovrano suo nome pubblichiamo, la seguente legge sui Comuni.

Capitolo I. — Classificazione dei Comuni.

§ 1. I Comuni si dividono in cinque classi:

1. di quelli che hanno una popolazione maggiore di ventimila abitanti;
2. di quelli che hanno una popolazione maggiore di 10.000 e non eccedente i 20.000;
3. di quelli che hanno una popolazione maggiore di 5.000 e non superiore ai 10.000;
4. di quelli che hanno una popolazione superiore ai 4.000 e non eccedente i 5.000.
5. di quelli che hanno una popolazione non maggiore di 4.000 abitanti.

§ 2. I luoghi aggregati si ritengono come frazioni di un solo ed individuo Comune: gli appodati conservano la propria esistenza, abbenchè dipendenti dal Comune principale.

Capitolo II. — Rappresentanze municipali.

§ 3. Ogni Comune è rappresentato da un Consiglio e da una Magistratura municipale.

§ 4. Il Consiglio è composto:

- Di trentasei individui nei Comuni di prima classe;
- Di trenta in quelli di seconda;
- Di ventiquattro in quelli di terza;
- Di sedici in quelli di quarta;
- Di dieci in quelli di quinta.

§ 5. Un numero di consiglieri, stabilito in proporzione delle diverse classi dei Comuni, è destinato alla Magistratura.

§ 6. La Magistratura è composta:

- D'un capo e di otto magistrati nei Comuni di prima classe;
- D'un capo e di sei magistrati nei Comuni di seconda e di terza classe;
- D'un capo e di quattro magistrati nei Comuni di quarta classe;
- D'un capo e di due magistrati nei Comuni di quinta classe.

§ 7. Il solo capo della Magistratura può essere scelto anche fuori del Consiglio: qualora sia scelto fra i consiglieri, il di lui posto viene rimpiazzato.

Questi nelle città si distinguono col nome di gonfaloniere, negli altri luoghi si chiama priore.

I membri della Magistratura si chiamano anziani.

Sono eccettuate le città di Roma e di Bologna come al § 9.

§ 8. Un sindaco e due aggiunti rappresentano gli appodati.

§ 9. I capi delle Magistrature di Roma e di Bologna portano il nome di senatori; i magistrati portano quelli di conservatori.

§ 10. Fanno parte di ogni Consiglio con voto due deputati ecclesiastici, nominati dall'Ordinario, che rappresentano il clero secolare e regolare ed i luoghi pii.

Vi sarà un solo deputato ecclesiastico nei Consigli dei Comuni di quarta e di quinta classe.

§ 11. I capi delle Magistrature ed i sindaci si rinnovano al finire di ciascun triennio.

Si rinnovano in ogni triennio per metà i consiglieri ed i magistrati: la prima volta col mezzo della estrazione a sorte, quindi per turno di anzianità.

Uno dei due deputati ecclesiastici, e l'unico deputato nei Consigli di quarta e di quinta classe, come pure uno dei due aggiunti negli appodati si rinnovano nello stesso modo in ogni triennio.

§ 12. Le funzioni dei consiglieri, del capo e dei membri della Magistratura, del sindaco e degli aggiunti, sono totalmente gratuite.

Capitolo III. — Attribuzioni del Consiglio e della Magistratura.

§ 13. Il Consiglio delibera sugli interessi del Comune: la parte amministrativa ed esecutiva è affidata alla Magistratura.

§ 14. Sono interessi comunali:

1. La elezione dei magistrati e dei consiglieri del Comune e della Provincia;
2. La nomina degli impiegati necessari al servizio comunale;
3. La conservazione e miglioramento delle proprietà

delle rendite e dei diritti, siano comunali, siano civili, ed il modo di godermene;

4. Gli acquisti, le alienazioni, le liti, le transazioni;

5. Le scuole di pubblico insegnamento, e gli Stabilimenti pubblici che sono a carico del Comune;

6. Le opere di pubblica utilità;

7. Il mantenimento e la nettezza delle strade interne e comunali, dei ponti, acquedotti, fontane, edifici e passeggi pubblici, spiazzi per fiere e mercati e la illuminazione notturna;

8. La esattezza dei pesi e misure, l'annona municipale, le provvidenze sanitarie, specialmente sulla salubrità dei commestibili e sui mezzi onde siano rimosse le cause della pubblica infezione;

9. Il miglioramento del commercio, dell'industria e dell'agricoltura;

10. La qualità, la misura ed il riparto delle imposte per sostenere le spese, ed il modo migliore e più facile di percezione;

11. E generalmente tutto ciò che riguarda i vantaggi, i bisogni, gli obblighi dei Comuni ed il ben essere degli abitanti.

§ 15. Gli oggetti principali delle deliberazioni del Consiglio sono il conto preventivo degli introiti e delle spese, ed il conto consuntivo.

§ 16. In ordine al preventivo, il Consiglio prende a disamina e vota singolarmente tutti gli articoli delle spese che si propongono.

Esamina inoltre e vota nello stesso modo le spese straordinarie ed urgenti, che non sono contemplate nel preventivo.

§ 17. Quanto al consuntivo, nomina nel suo seno tre consiglieri per sindacare le singole partite, e presso le loro osservazioni pronunzia la sentenza sindacatoria.

§ 18. Gli altri oggetti delle deliberazioni del Consiglio sono:

La formazione delle terne per la nomina dei magistrati del Comune e dei consiglieri della Provincia;

La nomina di apposite deputazioni, tratte dal suo seno, per invigilare alla pubblica sanità, alla salubrità dei commestibili all'annona e grascia, al buon andamento delle fiere o mercati, ai lavori pubblici, alla nettezza delle strade, all'illuminazione notturna, ai pubblici spettacoli;

I pubblici lavori, per risolvere se, quali e come debbano eseguirsi, cioè se per appalto, o per economia, destinando in questo secondo caso due consiglieri che ne prendino cura;

I diritti del Comune da sostenersi, le liti da autorizzarsi, le transazioni, gli affitti e gli altri contratti, i debiti da crearsi o dimettersi, i dazi da imporsi nei casi determinati dalle leggi, e tutti gli affari concernenti l'interesse municipale;

La nomina, esclusione o conferma degli impiegati, inservienti o salariati del Comune.

§ 19. È autorizzato il Consiglio a trascegliere dagli aboliti Statuti le ordinazioni, che possono reputarsi vantaggiose all'interesse del Comune e dei suoi abitanti, aggiungendovi quelle che si ritengono opportune alle locali circostanze, sempre che le une e le altre non si oppongano alle leggi vigenzi: tali ordinazioni saranno sottoposte a S. S. per essere approvate.

§ 20. Appartiene alla Magistratura:

Di far eseguire le deliberazioni consiliari;

Di erogare le rendite come è disposto nel preventivo approvato;

Di concludere e stipulare i contratti a forma delle deliberazioni del Consiglio e dell'Autorità superiore;

Di invigilare e provvedere alla osservanza delle ordinazioni municipali, di cui nel § precedente, tostochè saranno munite della sovrana approvazione;

Di redigere il preventivo del futuro esercizio ed il conto annuale delle gestioni, farli affiggere e tenere affissi nella segreteria per lo spazio almeno di quindici giorni, onde ricevere le osservazioni sulle singole partite dei medesimi, e presentare gli uni e le altre all'esame del Consiglio;

Di formare le liste degli elettori per la nomina dei consiglieri, in conformità del capitulo VII della presente legge, e di farle, sotto la individuale e solidale responsabilità del capo e di coloro che la compongono, gli atti di ordinaria amministrazione del Municipio.

§ 21. È attribuita alla Magistratura la giurisdizione per giudicare sulle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

§ 22. Appartiene al capo della Magistratura:

Di convocare le adunanze del Consiglio e di esercitarvi l'ufficio di presidente;

Di presiedere a tutte le deputazioni municipali o di delegarne la presidenza ad uno dei magistrati;

Di rappresentare in giudizio il Comune, tanto attivamente che passivamente;

Di rappresentare la Magistratura nella corrispondenza d'ufficio, ed in questa rappresentanza far conoscere al delegato coi suoi rapporti lo stato ed i bisogni del Comune, degli abitanti, degli Stabilimenti comunali, e quanto possa influire sul miglioramento della loro condizione;

Di sorvegliare alla polizia urbana e rurale, e prendere a questo effetto le misure che saranno necessarie;

E di procedere come giudice economico in ordine ai danni dati ed ai crediti di tenui somme, in conformità della legge, anche col mezzo di un assessore nominato dal Consiglio.

§ 23. Uno speciale Regolamento determina le attribuzioni del capo della Magistratura relativamente alla polizia, ed il modo di esercitare la giurisdizione attribuita alla Magistratura intera dal § 21.

Sarà inoltre provveduto, in quanto occorra, con speciali disposizioni ai giudizi economici, di cui nel § precedente.

§ 24. Nei casi di mancanza, assenza o legittimo impedimento del capo di Magistratura, ne fa le veci il primo fra i membri che la compongono.

§ 25. Il sindaco degli appodati, o in sua vece il primo aggiunto, nei casi preveduti dal § precedente, interviene al Consiglio del Comune principale, e presenta al medesimo il conto preventivo ed il conto consuntivo, affinché il primo venga approvato, ed il secondo sottoposto alla sindacazione.

Sotto la dipendenza del capo della Magistratura del Comune principale, fa eseguire le deliberazioni del Consiglio e gli ordini superiori.

Capitolo IV. — Rendite del Comune.

§ 26. Le rendite ordinarie del Comune da assegnarsi per far fronte alle spese del preventivo sono:

1. Il prodotto dei beni e diritti comunali;
2. Il vitratto delle multe per le contravvenzioni di polizia rurale ed urbana;
3. Gli affitti dei teatri ed altri luoghi di pubblici spettacoli e quello pure degli spiazzi per le fiere e mercati;
4. Gli affitti di pesche, cacce, passi di birche, danni dati, e depositaria de' pegni;
5. I diritti sui pesi e misure;

§ 27. Quando le rendite ordinarie del Comune non siano bastanti per le spese necessarie, il Consiglio è autorizzato a supplirvi mediante le imposizioni.

§ 28. Le imposizioni permesse sono le seguenti:

1. I dazi di consumo;
2. La tassa sul bestiame;
3. La tassa personale;
4. Una sovrimposta sul censimento rustico ed urbano;
5. Le altre tasse che saranno deliberate dal Consiglio.

§ 29. Il Consiglio nel deliberare le imposizioni osserva l'ordine graduale designato nel § precedente passando dall'una all'altra dopo averne conosciuta la insufficienza, e sempre in via di supplemento.

(Sarà continuato)

NOTIZIE DIVERSE.

— La Società agronomica della Stiria terrà tantosto il suo ventesimo nono congresso. Tra gli altri punti importanti che verranno pertrattati nel medesimo, vi è pure quello di pubblicare un giornale settimanale di economia rurale, nonché quello, di un nuovo piano per la modificazione dello statuto, e finalmente quello, di un indirizzo da far pervenire al ministero del commercio per l'unione doganale con la Germania.

— L'accademia francese procedette il 29 all'elezione d'un nuovo membro, in surrogazione del signor di Felleux. Ventotto accademici assistevano alla tornata. La maggioranza era di 15 voti; il signor Nisard ne ottenne 25, e il sig. Alfredo de Musset cinque soltanto, per cui il primo fu proclamato membro del detto consesso.

Il signor Bourcier, già console generale di Francia nell'Egitto, ha portato di quei paesi due prodotti agricoli interessanti. L'uno è l'hoec rosso e giallo, della forma di una patata lunga, e del gusto del marrone di Lione, l'altro è il *nilloen*, che ha il gusto e la forma delle migliori patate. Questi due prodotti nascono nelle terre più ingrate, e si sviluppano con molta facilità. Essi sono stati mandati al Giardino delle Piante che non ne aveva.

— Un giornale pubblica i particolari seguenti, sulla conservazione delle uve:

Nei Vosgi, si conservano le uve perfettamente fresche col processo seguente: tagliare il ramo che porta il frutto d'una lunghezza di quasi 40 centimetri al disopra e al disotto del frutto, ed ad ogni estremità porvi un grano d'uva; stendere o sospendere il tutto, avendo cura di riattaccare le grappe che si staccano dalle estremità. Queste grappe nutrono i rami di uva e le foglie che bisogna lasciarvi. Il tutto si conserva fresco e verde per lo spazio d'un anno almeno.

PACIFICO ALESSI Relatore e Capoproprietario.

Fig. Lombardi-Maria.

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
BORG & CREMONA
STUDIO ASSOCIATI

Come sta
blea frances
vare, che i
sentanti di
mente logico
tribuna di vo
za costiere
Stato, ne co
di ricevere le
grande mag
mediante var
ideate. Auzi
l'effetto a ma
guita ed a la
sianciare co
epigrammi d
verso i suoi
o spediante
quelle guard
giurato della
pubblica! L
un ministro
stato pieno
altri imperi
vantarsi del
nali del part
che per le
dano tutti d
dello Stato:
bilità, e cos
uomo di bu
re, servono
del Popolo.
rita e della
governano!
riori govern
non trovino
prio paese e
ficile ad int
no parte del
rianniano a
se ciò deve
coscienza, s
L'allontanar
essi tal pena
credono acc
perchè non
di consegu
verno vi pos
fatto di sine
che una sola
servire il pe
mente; e ch
continuo in
certo il mig
primi e gli
poeti sincere
ro, che son
trarii. Una
che la propo
dall'esilio i
se il Crèton
Patria ai pr
tessero dive
o se per pr
narchico, o
Aleuni degli
principe di
parte, non a
bonapartisti
denza e del
essi, che lo
conte di Pa